



SENT. N. 188/2024

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso rubricato al n. **23624** del registro di segreteria, istruttoria n. 900/2022/PAL, depositato in data 08 marzo 2024, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti Responsabile p. t. del Servizio Finanziario dell'AATO n. 5 "Marche sud - Ascoli Piceno e Fermo", responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 139, comma 2, c.g.c., un termine perentorio, decorrente dalla legale conoscenza dell'adottando decreto, per il deposito, presso la Segreteria di codesta Ecc.ma Sezione, dei conti giudiziali della gestione economale relativi agli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (presentati annualmente dall'economo, sig.ra Fiorella TIZI, nata il 6.8.1971 ad Amandola , c.f. TZIFLL71M46A252S, all'amministrazione pubblica di appartenenza e da questa approvati, come risulta dagli accertamenti eseguiti), muniti dell'attestazione di parifica e della relazione dell'organo di controllo interno, come prescritto dagli articoli 139, comma 2, e 140, comma 1, c.g.c.,

	disponendo, contestualmente, l’obbligo, a suo carico, di dare	
	tempestiva notizia a questa Sezione Giurisdizionale dell’avvenuta	
	presentazione del conto medesimo.	
	Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione	
	pecuniaria, prevista dall’art. 141, comma 6, del decreto legislativo n.	
	174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito dei	
	conti entro il termine predetto.	
	VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;	
	ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
	VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;	
	UDITO nella Camera di Consiglio del 11 dicembre 2024, con	
	l’assistenza del Segretario dr.ssa Milena Posanzini, il rappresentante	
	del Pubblico Ministero nella persona del dr. Cirillo Giovanni, assenti la	
	parte e l’Amministrazione.	
	FATTO e DIRITTO	
	1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al	
	giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione	
	Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la	
	presentazione del conto giudiziale sopra indicato.	
	Con decreto n. 58/2024 di questo Giudice, è stato fissato il termine per	
	la resa del conto giudiziale sopra indicato.	
	L’ATO ha trasmesso la relativa documentazione, tramite l’applicativo	
	SIRECO.	
	2. Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso	
	per l’estinzione del giudizio di resa con successivo discarico dell’agente	
	2	

contabile.

3. Dalla disamina degli atti, i conti giudiziali depositati dall'agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell'organo di revisione interno.

4. Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez, I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto “....seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all'esito di un'udienza pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà ad assumere, in quanto dalla lettura dell'art. 144 non possono ricavarsi eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.” (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste formulate in giudizio dalle parti, questo Giudice ritiene che, ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti

	nell'ambito della procedura prevista dagli articoli 145 e ss. c.g.c., deve	
	procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con	
	pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.	
	Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente	
	giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.	
	PQM	
	La Corte dei conti	
	Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche	
	definitivamente pronunciando	
	- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata	
	materia del contendere nei termini di cui in motivazione.	
	Nulla per le spese.	
	Rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 11 dicembre 2024.	
	Il Giudice monocratico	
	(Giuseppe Vella)	
	f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria in data 23/12/2024 Il funzionario amministrativo dott.ssa Milena Posanzini (f.to digitalmente)	
	4	